



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 12/09/2002;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 13/11/2008, n. 147
del 28/11/2008, n. 156 del 11/12/2008 e n° 105 del 04/11/2010.

SOMMARIO

Titolo I – PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO	pag. 4
Capo I – IL COMUNE, L'AUTONOMIA, LO STATUTO	pag. 4
Art. 1 – Il Comune	pag. 4
Art. 2 – Lo Statuto	pag. 4
Capo II – FINALITA'	pag. 4
Art. 3 – Ruolo e Funzioni	pag. 4
Art. 4 – L'Attività amministrativa	pag. 5
Art. 5 – Territorio, sede, stemma e gonfalone	pag. 5
Capo III – LA POTESTA' REGOLAMENTARE	pag. 6
Art. 6 – I Regolamenti Comunali	pag. 6
Capo IV - LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE	pag. 6
Art. 7 - Programmazione e pianificazione	pag. 6
TITOLO II – GLI ORGANI DEL COMUNE	pag. 7
Capo I Ordinamento	pag. 7
Art. 8 - Norme generali	pag. 7
Capo II – IL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 7
Art. 9 – Ruolo e competenze generali	pag. 7
Art. 10 – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	pag. 7
Art. 11 – Funzioni di controllo politico-amministrativo	pag. 7
Art. 12 – Gli atti fondamentali	pag. 7
Art. 13 – Indirizzi per le nomine	pag. 8
Art. 14 – Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali	pag. 8
Art. 15 – Decadenza	pag. 8
Art. 16 – Norme di comportamento	pag. 9
Art. 17 – Norme generali di funzionamento	pag. 9
Art. 18 – Prima seduta del Consiglio	pag. 10
Art. 19 – Linee programmatiche di mandato	pag. 10
Art. 20 – I Gruppi Consiliari e la conferenza dei Capigruppo	pag. 11
Art. 21 – Commissioni Consiliari permanenti e straordinarie	pag. 11
Art. 22 – Commissioni consiliari di controllo o di garanzia	pag. 12
Art. 23 – Commissioni consiliari di indagine	pag. 12
Art. 24 – Iniziative delle proposte	pag. 12
Art. 25 – Spese elettorali	pag. 12
Capo III – LA GIUNTA COMUNALE	pag. 13
Art. 26 – Composizione e nomina	pag. 13
Art. 27 - Decadenza	pag. 13
Art. 28 – Mozione di sfiducia	pag. 13
Art. 29 – Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori	pag. 14
Art. 30 – Ruolo e competenze generali	pag. 14
Art. 31 – Esercizio delle funzioni	pag. 14
Art. 32 – Norme generali di funzionamento	pag. 15
Capo IV IL SINDACO	pag. 15
Art. 33 – Il Sindaco	pag. 15
Art. 34 – Competenze del Sindaco	pag. 15
Art. 35 – Il Vicesindaco	pag. 16
Art. 36 – Funzioni di Ufficiale di Governo	pag. 16
Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	pag. 17
Capo I – LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag. 17

Art. 37 – La partecipazione dei cittadini all'amministrazione	pag. 17
Art. 38 – Le libere forme associative	pag. 17
Art. 39 Organismi di partecipazione	pag. 17
Art. 39 - bis – I Consigli di Partecipazione	pag. 18
Art. 40 - Attività delle consulte	pag. 18
Art. 41 – La partecipazione dei cittadini	pag. 18
Capo II – I REFERENDUM E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI	pag. 18
Art. 42 – Referendum	pag. 18
Art. 43 – La consultazione dei cittadini	pag. 19
Capo III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 19
Art. 44 – Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo	pag. 19
Capo IV - L'AZIONE POPOLARE	pag. 20
Art. 45 – L'azione sostitutiva	pag. 20
Capo V IL DIFENSORE CIVICO	pag. 20
Art. 46 Istituzione e ruolo	pag. 20
Art. 47 – Elezione	pag. 20
Art. 48 – Requisiti	pag. 21
Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	pag. 22
Capo I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	pag. 22
Art. 49 – Principi generali	pag. 22
Capo II IL SEGRETARIO GENERALE	pag. 22
Art. 50 - Ruolo e Funzioni	pag. 22
Art. 51 – Il Vicesegretario Generale	pag. 23
Capo III – IL DIRETTORE GENERALE	pag. 23
Art. 52 – Ruolo e Funzioni	pag. 23
Capo IV – I DIRIGENTI	pag. 23
Art. 53 - Funzioni	pag. 23
Titolo V – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	pag. 25
Art. 54 - Gestione dei servizi pubblici locali	pag. 25
Art. 55 – le Istituzioni	pag. 25
Titolo VI - FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	pag. 26
Art. 56 – Convenzioni	pag. 26
Art. 57 – Consorzi	pag. 26
Art. 58 – Accordi di programma	pag. 26
Titolo VII – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'	pag. 27
Capo I – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	pag. 27
Art. 59 – La programmazione di Bilancio	pag. 27
Art. 60 – Il programma degli investimenti	pag. 27
Capo II L'AUTONOMIA FINANZIARIA	pag. 27
Art. 61 – Le risorse per la gestione corrente	pag. 27
Art. 62 – Le risorse per gli investimenti	pag. 28
Capo III – LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	pag. 28
Art. 63 – La gestione del patrimonio	pag. 28
Capo IV – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE	pag. 29
Art. 64 – Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 29
Art. 65 – Il rendiconto della gestione	pag. 29
Capo V – APPALTI E CONTRATTI	pag. 29

Art. 66 - Procedure negoziali	pag. 29
Capo VI - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	pag. 30
Art. 67 – Tesoreria e riscossione delle entrate	pag. 30
Titolo VIII – COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI	pag. 31
Art. 68 – Lo Stato	pag. 31
Art. 69 – Altri Enti Territoriali	pag. 31
Titolo IX – NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 32
Art. 70 – Revisione dello Statuto	pag. 32
Art. 71 – Entrata in vigore	pag. 32

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I - IL COMUNE, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Mira attraverso i propri organi rappresenta e cura gli interessi generali della comunità e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Assicura la promozione dei valori culturali, di solidarietà, di convivenza pacifica e di tolleranza che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni della Comunità.

Tutela le risorse ambientali e naturali del territorio, valorizzando la vocazione di Mira quale Comune che si estende lungo l'asse della Riviera del Brenta, cerniera di raccordo tra Padova e Venezia e porta di accesso alle barene ed alla laguna.

Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico; identifica, altresì, il servizio idrico quale servizio pubblico locale di interesse generale, al quale ogni persona può accedere, da gestirsi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia.

2. Il Comune di Mira esercita le funzioni ad esso attribuite con legge statale e regionale nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. Il Comune di Mira favorisce ogni iniziativa per la rapida ed effettiva realizzazione dell'Area e della Città metropolitana, secondo i principi stabiliti dal Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo al mantenimento dell'integrità geografica ed ambientale del bacino lagunare e della Riviera del Brenta, tenuto conto altresì della propria vocazione portuale nell'ambito lagunare.

Art. 2 - Lo Statuto

1. Il presente Statuto nell'ambito dei principi fissati dal D.lgs. n. 267/2000 stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.

Lo Statuto stabilisce altresì i criteri generali di organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione tra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini all'attività amministrativa.

Capo II – FINALITA'

Art. 3 - Ruolo e Funzioni

1. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

2. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ed opportunità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali.
4. Garantisce i valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e i valori delle differenze di sesso, razza, lingua e religione.
5. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10/04/1991, n. 125.
6. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione degli obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi.
7. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
8. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie.
9. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali (degli enti locali) e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

Art. 4 - L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, dell'economicità, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

Art. 5 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il territorio del Comune è ripartito in n. 7 frazioni denominate:
 - Mira Centro
 - Oriago
 - Gambarare
 - Borbiago
 - Malcontenta
 - Mira Porte
 - Marano
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini residenti che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio nonché l'erogazione di forme di assistenza, disciplinate da apposito Regolamento, nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. La sede del Comune è posta in Piazza IX Martiri 3 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale. Possono essere istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale uffici staccati e delegazioni.
5. Lo stemma del Comune riconosciuto con R.D. del 20/9/1868 è costituito da uno scudo d'argento recante tre ghirlande d'ulivo, accostato da due rami di palma e sormontato da corona.

6. Il gonfalone, approvato con R.D. del 4/8/1933, è costituito da un drappo di colore azzurro ornato di ricami d'argento recante al centro lo stemma comunale con l'iscrizione Comune di Mira.

7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Capo III - LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 6 - I Regolamenti Comunali

1. Nel rispetto dello Statuto e dei principi inderogabili fissati dalla legge, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti, la loro abrogazione o modifica, sono deliberati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge.

Capo IV - LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 7 - Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo.

2. Concorre alla programmazione economica, territoriale ed ambientale dello Stato e degli altri Enti Territoriali sovracomunali.

Titolo II - GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I - ORDINAMENTO

Art. 8 - Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi di governo le funzioni e le competenze ad essi attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Capo II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo istituzionale che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.

Esso è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. A tale fine, secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere istituita un'apposita struttura per l'espletamento dei compiti inerenti il suo funzionamento, dotata di adeguate risorse.

2. Il Consiglio, quale interprete degli interessi generali della comunità, formula gli indirizzi per l'azione politico-amministrativa degli altri organi di governo dell'ente ed esercita il controllo sul rispetto degli indirizzi medesimi; in particolare partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Il Sindaco e la Giunta, almeno una volta all'anno, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, presentano al Consiglio Comunale il resoconto sullo stato di attuazione del programma amministrativo.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico amministrativa del Comune.

Art. 11 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali avvalendosi della collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti e delle strutture addette al controllo economico della gestione.

Art. 12 - Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali di indirizzo politico-amministrativo del Comune previsti dall'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, viene esercitato dal Consiglio Comunale secondo modalità specificate nel Regolamento consiliare.

3. Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune.
4. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dall'atto di concessione.

Art. 13 - Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Comunale definisce con apposito provvedimento gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Nei casi in cui è previsto che di un organo o collegio debba far parte un Consigliere Comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
3. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, il Difensore Civico Regionale provvede ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 14 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione, la decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge e dallo Statuto; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze di sindacato ispettivo;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, dal Segretario Generale ovvero dai dirigenti del Comune, secondo le rispettive competenze, nonché dagli enti e dalle aziende, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, rispettando il segreto nei casi previsti dalla legge.
 - e) ottenere da parte del Presidente del Consiglio Comunale un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono indirizzate al Presidente del Consiglio che le trasmette al Sindaco e devono essere redatte in forma scritta e presentate al Protocollo Generale o direttamente nelle mani del Segretario Generale.
Il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono entro i successivi trenta giorni all'interrogazione o all'istanza presentata dal Consigliere, fornendo in forma esauriente per iscritto tutte le informazioni, dati ed altri elementi e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

Art. 15 – Decadenza

1. I consiglieri comunali che per tre volte consecutive non intervengono alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale fine, il Presidente del Consiglio, previo accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, entro i successivi dieci giorni, il Consiglio esamina gli atti e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Le cause giustificative sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 16 - Norme di comportamento

I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 17 - Norme generali di funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, presiede la seduta il Consigliere anziano, determinato con le modalità previste dal successivo art. 18, comma 3, e, in subordine, il Consigliere che nella graduatoria di anzianità in tal modo determinata, occupa il posto immediatamente successivo.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, detta le norme generali di funzionamento dell'organo nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto.

Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di prima e seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso per le sedute di prima convocazione debba esserci la presenza di almeno la maggioranza dei componenti l'organo consiliare.

Il regolamento indica inoltre le modalità con cui il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete. Alle sedute segrete possono partecipare anche gli Assessori.
8. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, coadiuvato eventualmente dal funzionario preposto alla redazione del verbale.
9. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.
10. Il gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni o della Conferenza dei Capigruppo può essere trasformato a richiesta del consigliere interessato in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Tale indennità è soggetta all'applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. Il procedimento inerente la determinazione dell'indennità è stabilito dal Regolamento del Consiglio.
11. Le competenze dei Consiglieri previste dall'indennità di funzione sono liquidate con cadenza mensile, quelle previste dai gettoni di presenza con cadenza trimestrale.

Art. 18 - Prima seduta del Consiglio

1. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede, in seduta pubblica e con voto palese, alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo eventuali surrogazioni.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.
3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, che siano divenuti consiglieri. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.
4. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate e a voto palese. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente provvede ad esercitare le relative funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente che avverrà entro 20 giorni dall'insorgere dei casi previsti dal presente comma.

Art. 19 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale, con appositi emendamenti da presentarsi secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale, ha diritto di intervenire nella

definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche.

3. Con apposita seduta, successiva alla presentazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco sottopone all'esame e all'approvazione dell'organo consiliare un rendiconto sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 20 - I Gruppi Consiliari e la conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi. Il numero minimo dei consiglieri necessari per la costituzione di un gruppo è stabilito dal regolamento.

2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più anziano del gruppo così come individuato dall'art. 18 punto 3 del presente Statuto.

3. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore nonché a garantire una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto, qualora detta funzione non venga demandata ad apposita Commissione Consiliare.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco, le Commissioni Consiliari permanenti e la Giunta Comunale, nonché il numero minimo dei mezzi e delle strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 21 - Commissioni Consiliari permanenti e straordinarie

1. Il Consiglio Comunale istituisce con apposita deliberazione, con criterio proporzionale ai Gruppi presenti, Commissioni Consiliari permanenti e/o straordinarie per fini consultivi, istruttori e di studio.

2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.

3. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale che dovrà prevedere la facoltà di delega tra i consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo Consiliare, l'indicazione di come le Commissioni debbano rendere pubblici i loro lavori ed i casi in cui non debba darsi alcuna pubblicità.

4. Ogni Gruppo presente in Consiglio ha diritto d'essere rappresentato in ciascuna Commissione.

Art. 22 - Commissioni consiliari di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 267/2000.
2. La presidenza di dette commissioni è attribuita ad un consigliere di minoranza secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 23 - Commissioni consiliari di indagine

1. Il Consiglio Comunale per argomenti determinati e su proposta motivata da parte di un quarto dei consiglieri o del sindaco può istituire, con apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. I poteri, le modalità di funzionamento e la presidenza della Commissione sono definiti dal regolamento.
3. La presidenza di dette commissioni è attribuita ad un Consigliere di minoranza secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

Art. 24 - Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.
2. Questi ultimi esercitano tale iniziativa inviando la proposta di deliberazione al Presidente del Consiglio che provvede all'acquisizione dei pareri prescritti e a trasmetterla alla competente Commissione Consiliare per l'ulteriore corso, comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Art. 25 - Spese elettorali

1. In occasione di ogni campagna elettorale, contestualmente al deposito della candidatura, il candidato a Sindaco presenta presso la Segreteria Comunale una dichiarazione contenente un bilancio preventivo relativo alle spese personali e delle liste che lo sostengono. Tali documenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, deve essere depositato presso la Segreteria Comunale e reso pubblico il rendiconto delle spese sostenute dal candidato Sindaco e dalle liste che lo sostengono.

Capo III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26 - Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di Assessori non inferiore a sei e non superiore a dieci.
2. Gli assessori, e tra loro il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, assicurando pari opportunità fra uomini e donne e la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
3. Il Sindaco, successivamente alla nomina, dà comunicazione dei componenti della Giunta al Consiglio nella prima seduta utile.
4. In caso di assenza o impedimento o sospensione del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.
5. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
6. Gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
7. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 27 – Decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 28 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Generale ne riferisce immediatamente al Prefetto.

Art. 29 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni volontarie dei singoli assessori vanno presentate al Sindaco. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati, sospesi o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 30 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta opera mediante l'approvazione di progetti operativi e programmi la cui attuazione viene affidata dal Sindaco ai dirigenti, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 31 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data di riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano le funzioni di indirizzo sul funzionamento dei servizi nell'ambito delle aree e dei settori di attività. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite con apposito decreto del Sindaco.

4. Il Sindaco, con apposita delega, può attribuire ai singoli Assessori determinate sue competenze.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità.

Art. 32 - Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale per la redazione del verbale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i Presidenti o tutti i componenti degli organi di controllo ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.
5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco o da chi la presiede e dal Segretario Generale.
6. Le comunicazioni previste dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000 si intendono formalmente eseguite mediante l'invio dell'elenco delle deliberazioni adottate ai Capigruppo ed il deposito di copie delle stesse presso l'Ufficio di Segreteria, al quale i Capigruppo possono rivolgersi per ottenere le eventuali copie, secondo le modalità stabilite nel Regolamento consiliare.

Capo IV - IL SINDACO

Art. 33 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta ad ogni effetto di legge.
2. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.

Art. 34 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, salvo quanto attiene alla competenza dei dirigenti, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di rappresentante della comunità locale.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, servizi e uffici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consiglieri e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede, entro i termini previsti dalla legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Il Sindaco, rappresenta l'Ente di fronte agli organi giurisdizionali, e previa autorizzazione della Giunta, ricorre e resiste in giudizio nell'interesse del Comune, salvo che la legge non preveda l'esclusiva competenza in capo ai dirigenti.

Art. 35 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento, sospensione, rimozione o decesso in tutte le funzioni ad egli attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita tutte le funzioni un Assessore a partire dal più anziano in ordine di età.

Art. 36 - Funzioni di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi

pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Titolo III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 37 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, compresi gli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio comunale ed esercitanti attività lavorativa, di partecipare alla definizione delle politiche dell'Amministrazione.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi comunali, contribuendo con proposte all'impostazione delle decisioni su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 38 - Libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, si realizza anche attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite, purché, senza scopo di lucro, perseguano finalità d'interesse collettivo.
2. A tale fine viene istituito, con apposito regolamento, l'Albo comunale delle libere forme associative operanti nel territorio comunale le quali potranno accedere alle strutture, ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal medesimo regolamento.
3. Per l'erogazione di eventuali contributi, ferme le disposizioni di legge, il regolamento di cui al comma precedente dovrà rispettare le norme disposte dal Regolamento Generale dei Contributi, Sussidi e Ausili Finanziari.
4. Il Comune può affidare alle libere forme associative, mediante convenzione e secondo le modalità previste dal regolamento, l'esercizio di funzioni senza scopo di lucro.

Art. 39 - Organismi di partecipazione

1. Per promuovere e valorizzare la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini attraverso l'attività propositiva e di consultazione, sono istituite:
 - la Consulta della Pubblica Istruzione e Cultura;
 - la Consulta dello Sport - tempo libero;
 - la Consulta delle attività assistenziali, famiglia, qualità della vita, terza età e delle politiche giovanili;
 - la Consulta dell'Ambiente e della Protezione Civile;
 - la Consulta dell'Economia;
 - la Consulta dei cittadini stranieri;
 - la Consulta delle donne;
 - la Consulta dell'Associazionismo e del Volontariato.
2. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del Comune.
3. I componenti delle Consulte sono eletti con le modalità stabilite da apposito regolamento comunale che disciplina, altresì, il numero dei componenti di ognuna e le modalità di funzionamento delle stesse. I componenti di dette Consulte durano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale

Art. 39 bis – I Consigli di Partecipazione

1. Nel corso di ciascun mandato amministrativo, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire i Consigli di Partecipazione popolare, su base volontaria e con competenze consultive, per promuovere il coinvolgimento e la proposta dei residenti nell'amministrazione della cosa pubblica.

2. L'ambito territoriale, la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento, nonché le competenze di ciascun Consiglio di Partecipazione sono definiti con apposito regolamento.

Art. 40 - Attività delle consulte

1. Le Consulte possono presentare al Sindaco proposte, istanze e petizioni, che vengono da questi trasmesse agli organi competenti.

2. Il Sindaco può richiedere il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

3. Le Consulte esprimono i pareri richiesti secondo modalità e tempi definiti nel regolamento.

Art. 41 - La partecipazione dei cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono indirizzate al Sindaco che le assegna agli organi competenti per il loro tempestivo esame.

Capo II - I REFERENDUM E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 42 – Referendum

1. I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del Segretario Generale in merito alla regolarità e legittimità della stessa e sentito il parere della competente Commissione Consiliare, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.

3. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) lo Statuto;
- b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- c) i piani territoriali ed urbanistici generali e attuativi, i programmi per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

- e) le designazioni e le nomine di rappresentanti;
- f) gli atti a tutela dei diritti delle minoranze.

4. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori residenti nel Comune.

5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedano atti deliberativi di attuazione sono portati al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari.

7. Il referendum non sarà indetto, previa deliberazione del Consiglio Comunale, qualora gli organi competenti deliberassero in senso conforme alla proposta referendaria almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dello stesso.

8. I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 43 - La consultazione dei cittadini

1. E' ammessa la consultazione dei cittadini del Comune, su specifici argomenti attinenti materie di esclusiva competenza locale, anche mediante questionari e sondaggi.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Le consultazioni non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Capo III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 44 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.

2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai regolamenti comunali emanati ai sensi degli articoli 22, comma terzo e 24, comma quarto, della stessa legge.

3. Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni cittadino le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.

Capo IV - L'AZIONE POPOLARE

Art. 45 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore la possibilità di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione e al Consiglio Comunale.

Capo V - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 46 - Istituzione e ruolo

1. E' prevista l'istituzione del Difensore Civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini. Il Difensore Civico esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Difensore Civico:
 - svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza;
 - non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale;
 - esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai consiglieri comunali;
 - si avvale di un'apposita struttura burocratica il cui organico è stabilito dal regolamento;
 - ha diritto ad un'indennità di carica mensile d'importo corrispondente all'indennità di carica massima spettante per legge ad un Assessore;
 - i servizi sono gratuiti per la cittadinanza.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire, con le medesime modalità di votazione di cui all'art. 47 comma 1, di avvalersi del Difensore Civico di altre amministrazioni comunali della Provincia di Venezia precisandone, nella relativa convenzione, le funzioni e la durata in modo conforme al presente statuto.

Art. 47 – Elezione

1. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta. Qualora anche nella seconda seduta non venga raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, la votazione verrà ripetuta in una o più sedute successive e verrà eletto il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Tutte le suddette votazioni dovranno aver luogo con votazione segreta.

2. Il Difensore Civico viene scelto in una lista di candidati esaminata preventivamente dalla Conferenza dei Capigruppo in collaborazione con il Segretario Generale, che sono incaricati di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti. Il Regolamento dovrà prevedere forme di pubblicità idonee a garantire la proposta di candidature nel rispetto del principio delle pari opportunità.

3. Il Difensore Civico rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, è rieleggibile una sola volta e decade dall'Ufficio per il sopravvenire di cause di ineleggibilità od incompatibilità.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi con mozione del Consiglio Comunale, presentata da almeno un terzo ed approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta con le modalità di cui al comma 1°.

5. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale annualmente, entro il mese di settembre, una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha il diritto di essere ascoltato dalla Commissione Consiliare competente per riferire su aspetti particolari della propria attività.

6. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo possono convocare il Difensore Civico per chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 48 – Requisiti

1. Il Difensore Civico deve:

- godere dei diritti civili e dare garanzia di indipendenza, obiettività ed imparzialità;
- essere in possesso di buona formazione e cultura, nonché di consolidata esperienza nel settore giuridico ed amministrativo.

2. Non sono eleggibili:

- i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e coloro i quali nell'ultima tornata elettorale si sono candidati per il Parlamento, i Consigli regionali, provinciali e comunali;
- coloro che abbiano una lite in corso con il Comune, ovvero ne siano controparte in situazioni contrattuali, in procedure di esproprio o siano, comunque, portatori di interessi in conflitto con quelli comunali;
- gli amministratori di enti od imprese pubbliche;
- i componenti gli organi di controllo del Comune;
- i dipendenti della Provincia di Venezia, dei Comuni della provincia di Venezia, e degli enti pubblici soggetti al controllo del Comune;

3. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con il sopravvenire di una tra le cause di ineleggibilità indicate al comma precedente.

Titolo IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 49 - Principi generali

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e della normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, il Comune determina la propria dotazione organica nonché l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
2. L'organizzazione degli uffici del Comune è ispirata al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, in base a criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione e ai principi di professionalità e di responsabilità.
3. I criteri ed i moduli organizzativi adottati garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo, di competenza degli organi di governo, e quella gestionale attribuita al direttore generale, se nominato, e/o ai responsabili di uffici e servizi.
4. Il Comune tutela la dignità del lavoro, premia la produttività dei dipendenti, agevola la mobilità interna e favorisce il concorso pubblico.
5. Il Comune valorizza il miglioramento delle prestazioni del personale e, a tal fine, anche in collaborazione con enti, istituti ed aziende specializzate, promuove ed attua programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento e di qualificazione professionale, nonché interventi a tutela dei rischi professionali relativi agli incarichi attribuiti ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi o degli uffici.
6. L'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con apposito regolamento fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione delle strutture di massima dimensione secondo i criteri sopra richiamati e prevede le modalità per l'accesso agli impieghi. Nell'ambito delle leggi, nonché del regolamento di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
7. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata integrativa.
8. All'attuazione di quanto stabilito dal presente Titolo, si provvede con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6.

Capo II - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 50 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa. Il Sindaco definisce con proprio atto i rapporti tra Segretario Generale e Direttore Generale.

2. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
3. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vicesegretario.

Art. 51- Il Vicesegretario Generale

1. Il Vicesegretario Generale esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. Per l'accesso al posto di Vicesegretario Generale è richiesto il medesimo titolo di studio astrattamente previsto per il concorso di Segretario Comunale.

Capo III - IL DIRETTORE GENERALE

Art. 52 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartitegli dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Compete al Direttore Generale il coordinamento dei Dirigenti.
2. Alla figura del Direttore Generale si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quelle appositamente previste nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
3. Quando non è nominato le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

Capo IV - I DIRIGENTI

Art. 53 – Funzioni

1. Salvo quanto disposto dal successivo secondo comma, l'accesso ai posti d'organico inquadrati nella qualifica dirigenziale avviene per pubblico concorso.
2. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di responsabili di settori, servizi o uffici, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire disciplinati nel Regolamento di cui al comma successivo, può avvenire mediante stipulazione di contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, di durata non superiore al mandato del Sindaco e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
3. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.
4. I dirigenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla

cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

6. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, delle direttive, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalla legge, dallo statuto o da regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative e ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

7. Il regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione per la verifica dei risultati dell'attività dei dirigenti e per gli altri compiti ad esso demandati.

Titolo V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 54 - Gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici locali indicate agli artt. 113 e 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 55 - Le Istituzioni

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio Comunale.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha espressi, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione, in quanto compatibile, ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

4. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta Comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Generale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.

5. L'amministrazione e la gestione dell'istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

Titolo VI - FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 56 – Convenzioni

1. Il Comune, allo scopo di coordinare lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, può stipulare convenzioni con altri enti locali nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
6. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 57 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto applicabili.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 58 - Accordi di programma

1. Il Comune promuove o partecipa alla conclusione di accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o di programmi, di intervento che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati.
2. Il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e ne comunica la conclusione al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.
3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 59 - La programmazione di Bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili. L'atto con la quale essa viene definita e rappresentata è il bilancio di previsione annuale, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, nonché di ogni altro allegato previsto per legge.

La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione finanziario è redatto dalla Giunta Comunale in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ed ha carattere autorizzatorio.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 60 - Il programma degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma pluriennale degli investimenti, comprendente altresì il piano delle opere pubbliche.

2. Le norme sull'adozione e sull'approvazione del piano delle opere pubbliche sono quelle di cui alla L. n. 109/94 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il programma degli investimenti comprende tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

Capo II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 61 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite allo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 62 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Capo III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 63 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. L'eventuale uso gratuito dovrà essere disciplinato da apposito regolamento con l'osservanza delle leggi vigenti.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di norma, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 64 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni previste dalla normativa vigente.
4. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dallo statuto, il collegio dei revisori dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, disporre l'audizione di dipendenti del Comune, che hanno l'obbligo di rispondere, sentire il Sindaco e gli assessori, sentire i rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, consorzio od organo esterno al Comune.
5. I revisori dei conti possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale, ad assistere alle sedute della Giunta Comunale, in relazione a singoli oggetti in trattazione.

Art. 65 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Capo V - APPALTI E CONTRATTI

Art. 66 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Capo VI - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 67 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato a soggetti abilitati a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, che dispongono di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione del servizio di Tesoreria è regolata da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio Comunale, e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali il Consiglio Comunale disciplina, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione più idonea, nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
4. Il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina delle entrate stabiliscono le modalità relative ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 68 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

Art. 69 - Altri Enti Territoriali

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso delegate dalla Regione e dagli Enti Territoriali competenti, che assicurano la copertura degli oneri conseguenti.
2. Il Comune concorre e collabora con tali Enti alla programmazione economica, territoriale ed ambientale del relativo territorio.
3. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali o dagli altri enti per lui vincolanti.

Titolo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 71 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

2. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.